ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

**N.**[**1625**](https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1472658)

Art. 1

**1.1**

[Sironi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a)* all'articolo 29*-*decies, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

          «9-*bis*. In caso di due diffide emesse nei confronti dello stesso gestore per inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente dispone la sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale per un tempo determinato. Se, alla scadenza del periodo di sospensione, le violazioni non sono state eliminate o si verificano nuove inosservanze, l'autorità competente emette la terza diffida, alla quale consegue la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e la chiusura dell'installazione. Le successive istanze di rilascio della medesima autorizzazione possono essere presentate dal gestore solo decorso un periodo determinato dall'autorità competente.».

**1.2**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185)

*Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:*«0a) all'articolo 183, comma 1, lettera f), le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" sono soppresse.»

**1.3**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:* «"0a) all'articolo 212, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3*-bis* Per ogni membro effettivo della Sezione Regionale o Provinciale dell'albo è nominato un supplente". ».

**1.4**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*«"0a) all'articolo 212, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3*-bis* Per ogni membro effettivo della Sezione Regionale o Provinciale dell'albo è nominato un supplente.»;".»

**1.5**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente*: «"0a) all'articolo 212, il comma 16-*bis* è soppresso".»

**1.6**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente*: «"0a) all'articolo 212, il comma 16*-bis* è soppresso;".

**1.7**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1.8 (Comitato per la legislazione)**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562)

*Al comma 1, lettera* a)*, capoverso* «*19-*ter»*, sostituire le parole:* «Fermo il reato di cui» *con le seguenti:* «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui».

**1.9**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera a), capoverso* «*19*-ter», *dopo le parole:* «"trascorsi due anni" » *aggiungere il seguente periodo*: «A tal fine l'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore trasmette copia del verbale, una volta divenuto definitivo, al Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per il successivo invio all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per l'applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della cancellazione.».

**1.10**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

          «a-*bis*). Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti, all'articolo 228, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          "2-*bis*. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di condizioni operative comuni, omogenee ed uniformi.

          2-*ter*. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, è adeguato alle previsioni di cui al precedente comma 2-*bis* nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

**1.11**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-*bis*) All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per i reati previsti dal capo I, titolo VI, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dei delitti previsti dal Titolo Vi*-bis*, libro secondo del presente codice, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi."».

**1.12**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso "1" al primo periodo, dopo le parole*: «ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee» *inserire le seguenti*: «o li disperde nell'ambiente terrestre o marino».

**1.13**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

*a)* *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

*b)* *al secondo periodo sostituire la parola:* «uno» *con la seguente:* «quattro» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei».

**1.14**

[Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Bazoli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29273), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270), [Fina](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30294), [Mirabelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29138), [Rossomando](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25411), [Verini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25377)

*Al comma 1, lettera b), numero* *1), capoverso "1", apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

*b)* *al secondo periodo sostituire le parole:* «da uno a quattro mesi» *con le seguenti:* «da quattro a sei mesi».

**1.15**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso "1." apportare le seguenti modifiche:*

*1)* *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti.»;

*2)* *al secondo periodo sostituire le parole* «da uno a quattro mesi» *con le seguenti* «da quattro a sei mesi».

**1.16**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Al comma 1 lettera b) numero 1) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'art 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

*b) al secondo periodo sostituire la parola:* «uno» *con la seguente:* «quattro» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei».

**1.17**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso "1",* *dopo il primo periodo inserire il seguente*: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»;

**1.18 (Comitato per la legislazione)**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562)

*Al comma 1, lettera* b)*, numero 1), capoverso 1, sostituire le parole:* «, secondo le disposizioni di cui» *con le seguenti:* «Si applicano le disposizioni di cui».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera* d)*, numero 2), capoverso 1-*ter*, sostituire le parole:* «, secondo le disposizioni di cui» *con le seguenti:* «Si applicano le disposizioni di cui».

**1.19**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);*

*b) alla lettera c), capoverso «Art. 255*-bis*. (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*)», sopprimere il comma 2 ;*

*c) al capoverso «Art. 255*-ter*. - (*Abbandono di rifiuti pericolosi*)», sopprimere il comma 3 è abrogato.*

**1.20**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b), sopprimere il numero 2);*

*b) alla lettera c), capoverso «Art. 255*-bis*. (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*)», sopprimere il comma 2 ;*

*c) al capoverso «Art. 255*-ter*. - (*Abbandono di rifiuti pericolosi*)», sopprimere il comma 3 è abrogato.*

**1.21**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente*: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti».

**1.22**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), capoverso "1.1" aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-*ter*, gli importi di cui all'articolo 318-*quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono messi nella disponibilità dei Comuni delle Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi e sono vincolati all'uso per finalità volte alla prevenzione degli abbandoni di rifiuti.».

**1.23**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Al comma 1 lettera b) numero 2), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

**1.24**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "1.1", dopo il primo periodo inserire il seguente*: «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

**1.25**

[Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso "1.1", dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In caso di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318*-ter*, gli importi di cui all'articolo 318*-quater*, comma 2, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati ai Comuni e Città metropolitane ove si è verificato l'abbandono di rifiuti non pericolosi per finanziare attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o bonifiche di siti oggetto di abbandono di rifiuti.»

**1.26**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera b), numero 3)*, *capoverso* «1*-bis*»*, dopo le parole*: «Fuori dai casi di cui»*,* *sostituire le parole:* «all'articolo 15, comma 1, lettera *f*-bis*)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-*bis* e 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.» *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente. ».

*Conseguentemente:*

*Al numero 4), dopo il capoverso «1*-ter*», inserire il seguente: «*1*-quater.* Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f*-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti, ai sensi degli articoli 232*-bis* e 232*-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

**1.27**

[Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "1*-bis*", dopo le parole:* «Fuori dai casi di cui», *sostituire le parole*: «all'articolo 15, comma 1, lettera f*-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232*-bis* e 232*-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro», *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni, di cui all'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 4), dopo il capoverso "1*-ter*" inserire il seguente:* «1*-quater*. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f*-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232*-bis* e 232*-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»

**1.28**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Al comma 1, lettera b), al numero 3), capoverso comma 1*-bis*, dopo le parole:* «Fuori dai casi di cui»*, sostituire le parole:* «all'articolo 15, comma 1, lettera f*-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232*-bis* e 232*-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.» *con le seguenti:* «ai commi precedenti, e per i casi di deposito o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, in quantità non superiore a un metro cubo stero, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 150 euro a 1000 euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo utilizzato per il compimento dell'illecito ovvero, nel caso di accertata reiterazione dell'illecito, l'utilizzo dello stesso nell'ambito dei lavori di pubblica utilità per i servizi sociali dei Comuni di cui all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. L'accertamento e l'applicazione della sanzione possono essere effettuati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, anche dai soggetti competenti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti delle rispettive attribuzioni e nel rispetto della normativa vigente.»

*Conseguentemente, al numero 4), dopo il comma 1*-ter, inserire il seguente comma:  «*1*-quater. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, e quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f*-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti, ai sensi degli articoli 232*-bis* e 232*-ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.».

**1.29**

[Lorefice](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32655), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera b), numero 3), al capoverso "1*-bis*." aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Una quota pari al 50 per cento delle ammende di cui al comma 1 e delle eventuali oblazioni e una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse ai sensi del periodo precedente, sono vincolate all'uso per attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Il ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica stabiliscono, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione del trasferimento di cui al precedente periodo.».

**1.30**

[Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Bazoli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29273), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270), [Fina](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30294), [Mirabelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29138), [Rossomando](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25411), [Verini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25377)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:* «4) dopo il comma 1*-bis* sono inseriti i seguenti:

          «1*-ter*. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1*-bis* può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1*-bis* è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.

          1*-quater*. Almeno il 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie è destinato al finanziamento di iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, gestione dei rifiuti, inquinamento delle componenti ambientali dovuto al non corretto smaltimento dei rifiuti, con riferimento significativo ai divieti e alle sanzioni previste dalle norme. Le amministrazioni locali comunicano con una relazione dettagliata al Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale svolte».

**1.31**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, alla lettera b), numero 4), al capoverso "1*-ter." *sostituire le parole:* «è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.», *con le seguenti:* «applica, con una ordinanza-ingiunzione, la correlata sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

**1.32**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

          a) *alla lettera b), numero 5, sopprimere le parole:* «non pericolosi»;

          b) *alla lettera c), sostituire le lettere a) e b) dell'articolo 255*-bis *e dell'articolo 255*-ter*, comma 2, con le seguenti parole*: «si provochino o si possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

          c) *alla lettera d), punto 2, sostituire le lettere a) e b) del comma 1*-bis *dell'articolo 256,  con le seguenti parole:* «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

          d) *alla lettera d), punto 5, sostituire le lettere a) e b) del comma 3*-bis*, dell'articolo 256 con le seguenti parole:* «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;»

          e) *alla lettera e), punto 3, sostituire le lettere a) e b) del comma 3*-bis*, dell'articolo 256*-bis*, come con le seguenti parole* : «il fatto provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora».»

**1.33**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255*-bis*.", al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

**1.34**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255*-bis*.", al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «*, anche agraria» *inserire le seguenti:* «o urbana,».

**1.35**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso* *"Art. 255*-bis*." al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente*:«b-*bis*) dal fatto deriva la compromissione della resilienza degli ecosistemi ovvero la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici e di preservare la loro biodiversità.».

**1.36**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255*-bis*.", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1*-bis*)* Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

**1.37**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255*-ter*", comma 2, lettera a),* *sostituire il numero 1) con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

**1.38**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "«Art. 255*-ter*," comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole:* «, anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

**1.39**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 255*-ter*", dopo il comma 2, inserire il seguente: «2*-bis*)* Se taluno dei fatti di cui al comma precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

**1.40**

[Sironi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36425), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso "Art. 255*-ter*.", aggiungere, in fine, il seguente:*   «Art. 255-*quater*. (*Disposizioni comuni*) Le disposizioni di cui agli articoli 255, 255-*bis* e 255-*ter* si applicano anche all'abbandono o al deposito nell'ambiente, nonché all'immissione nelle acque superficiali o sotterranee, di oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti.».

**1.41 (Comitato per la legislazione)**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562)

*Al comma 1, lettera* d)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*          «1) al comma 1, le parole da: "è punito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"».

**1.42**

[Campione](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36432), [Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442)

*Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole:* «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»*, con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

**1.43**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022), [Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586)

*Al comma 1, lettera d), numero 1.1), sostituire le parole:* «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» *con le seguenti* : « punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

**1.44**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Trevisi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448), [Fazzone](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4192), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512), [Damiani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747), [Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole:* «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» *con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

**1.45**

[Scalfarotto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29573), [Fregolent](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406)

*Al comma 1, lettera d), punto 1.1, sostituire le parole*: «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni», *con le seguenti:* «è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.»

**1.46**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lett.era d), al n. 1.1) aggiungere in fine il seguente periodo:* «Se il fatto è determinato da colpa, la pena è dell'arresto da due mesi a un anno o dell'ammenda da millecinquecento a ventimila euro, in caso di rifiuti non pericolosi, e dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da cinquemila a trentamila euro, in caso di rifiuti pericolosi.»

**1.47**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1*-bis*" lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo;».

**1.48**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1*-bis*," lettera a), numero 2), dopo le parole:* «, anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

**1.49**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso "1*-bis*" inserire il seguente*: «1-*bis.1*) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

**1.50**

[Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384), [Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), il capoverso 1*-ter *è soppresso.*

**1.51**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera d), numero 4), al capoverso* «*3.*» *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Se il fatto è determinato da colpa, si applicano le pene previste dal primo comma, ultimo periodo.»

**1.52**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo il capoverso 3*-bis*) inserire il seguente*: «3-*bis*.1) Se taluno dei fatti di cui al comma precedente riguardano i rifiuti pericolosi e sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

**1.53**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso* «*3*-bis*», lettera a), sostituire il numero 1),* *con il seguente*: «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo».

**1.54**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera d), numero 5), capoverso* «*3*-bis.» *lettera a), numero 2), dopo le parole:* «, anche agraria» *inserire le seguenti:* «o urbana,».

**1.55**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera d), numero 5),  sostituire il capoverso* «*3*-ter »*con il seguente:*

          «3*-ter*. Alla sentenza di condanna di primo grado o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3*-bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato, nel caso in cui l'imputato non si sia attivato o non abbia completato entro la dichiarazione d'apertura del dibattimento le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato ai sensi dell'art. 452*-decies* c.p.. Nel caso in cui l'imputato abbia completato le attività di smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi o di bonifica del sito inquinato prima della chiusura del dibattimento ai sensi dell'art. 452*-decies*, co. 1 c.p. ed abbia adottato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento procedure di prevenzione dei medesimi rischi ambientali, anche nelle forme dell'adozione di idonei modelli organizzativi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2001 in caso di Enti, solo alla sentenza di condanna passata in giudicato per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3*-bis*, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona fisica o giuridica estranea al reato.» .

**1.56**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d):*

*1) sostituire il numero 6) con il seguente:* «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

*2) dopo il numero 7), inserire il seguente:* «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

*Conseguentemente,  all'articolo 185-*bis*, comma 3, le parole: «*di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

*b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.*

**1.57**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera d):*

*1) sostituire il numero 6) con il seguente:* «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

*2) dopo il numero 7), inserire il seguente:* «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

*Conseguentemente,  all'articolo 185*-bis*, comma 3, le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

*b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.*

**1.58**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d):*

*1) sostituire il numero 6) con il seguente:* «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, è punita con la pena dell'arresto da quarantacinque giorni a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.300 a euro 13.000, se si tratta di rifiuti pericolosi."»;

*2) dopo il numero 7), inserire il seguente:* «7-*bis*) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-*bis*. Il mancato rispetto delle condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-*bis*, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a euro 15.500. La sanzione è raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi."»;

*Conseguentemente, all'articolo 185*-bis*, comma 3, le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 1»;

*b) alla lettera f), il numero 2) è soppresso.*

**1.59**

[Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 6) con il seguente:*

  «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

          a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

          b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.».

**1.60**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Trevisi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448), [Fazzone](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4192), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512), [Damiani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747), [Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 6) con il seguente:*

          «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

          a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

          b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»

**1.61**

[Scalfarotto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29573), [Fregolent](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 6) con il seguente:*

          «6) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, si applica:

          a) la pena dell'arresto da un mese a sei mesi o l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

          b) la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da milletrecento euro a tredicimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.»

**1.62**

[Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384), [Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442)

*Al comma 1, lett. d), sostituire il numero 6) con il seguente:* «6) sostituire il comma 4 con il seguente «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1*-bis* lett. a), punto 1) e 2), e lett. b).»*.»*

**1.63**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera d), numero 7) sostituire la parola:* «e» *con la seguente:*  «o».

**1.64**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, alla lettera e), numero 3, capoverso "3*-bis*.", lettera a), sostituire il numero 1),* *con il seguente:* «1) delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo»;

**1.65**

[Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3*-bis*," lettera a), numero 2), dopo le parole:* «*,* anche agraria» *inserire le seguenti*: «o urbana,».

**1.66**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso "3*-bis*", lettera a), dopo il numero 2), aggiungere, in fine, il seguente*:«2-*bis*) della qualità del suolo e delle colture per la ricaduta di polveri sottili e di composti cancerogeni quali diossine e idrocarburi policiclici aromatici.»

**1.67**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, lettera e, numero 3), capoverso 3*-bis*), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Se taluno dei fatti di cui al periodo precedente sono commessi in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

**1.68**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, alla lettera f), sopprimere* *i numeri 2) e 3).*

**1.69**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).*

**1.70**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, lettera f), punto 2), capoverso* "2*-bis*" *sopprimere le parole da:* «in ogni caso la sanzione amministrativa» *fino alla parola:* «altresì»*.*

**1.71**

[Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:* «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.».

**1.72**

[Trevisi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448), [Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Fazzone](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4192), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512), [Damiani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747), [Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 3) con il seguente:*

          «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.»

**1.73**

[Scalfarotto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29573), [Fregolent](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406)

*Al comma 1, lettera f), sostituire il punto 3) con seguente*: «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.».

**1.74**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera g), al numero 1), al capoverso* «*1.*» *aggiungere in fine il seguente periodo*: «Se il fatto è determinato da colpa il fatto è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e dell'arresto fino a due anni.».

**1.75**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il capoverso* «*Art. 259*-bis*.*»

**1.76**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, lettera h), capoverso* «Art. 259-*bis.*»*, comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1.77**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*All'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259*-bis*. (Aggravante dell'attività di impresa)», comma 1,* *sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**1.78**

[Campione](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36432), [Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442)

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 259-*bis*», comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»*, con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata»*.*

**1.79**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022), [Bergesio](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32586)

*Al comma 1, lettera h), capoverso* «Art. 259*-bis*.»*, comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"» *con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata»*.*

**1.80**

[Fazzone](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4192), [Trevisi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36448), [Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Paroli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=4512), [Damiani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32747), [Rosso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32779), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 259*-bis*", comma 1, sostituire le parole:* «comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231», *con le seguenti:* «sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata».

**1.81**

[Scalfarotto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29573), [Fregolent](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29406)

*Al comma 1, lettera h), capoverso "*Art. 259-*bis", comma 1, sostituire le parole:* "comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", *con le seguenti:* "sottoposti alla direzione o alla vigilanza del titolare dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata"

**1.82**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:*

          «h-*bis*) all'articolo 261-*bis* apportare le seguenti modificazioni:

          a)        al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro»;

          b)        al comma 2, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro»;

          c)         al comma 3, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro.»;

          d)        al comma 4, le parole: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

          e)        al comma 5, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro», sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.»;

          f)         al comma 6, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da cinquantamila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

          g)        al comma 7, le parole: «è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

          h)        al comma 8, le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro» e le parole: «è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.»;

          i)         al comma 9, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da settemila euro a trentamila euro.»;

          j)         al comma 10, le parole: «è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.»;

          k)        al comma 11, le parole: «è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.»;

          l)         al comma 12, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinque mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.»;

          m)       al comma 13, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da duemila cento euro a venticinquemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.»;

          n)        al comma 14, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.»».

**1.83**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:* «h-*bis*) Dopo l'articolo 263 è inserito il seguente: "Art.263-*bis* *(Disposizioni comuni)* - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente capo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del codice penale.»*.*

**1.84**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

          «h.*bis*). All'articolo 318-*quater*, dopo il comma 2 inserire il seguente:

          "2-*bis*. Le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del presente articolo, relative all'estinzione delle contravvenzioni ambientali e versate dai soggetti responsabili nell'ambito della procedura di cui alla parte sesta*-bis* del medesimo decreto, sono riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per finanziare interventi o iniziative di tutela ambientale.

**1.85 (Comitato per la legislazione)**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Pirovano](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=18562)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera* d)*, numero 2), capoverso* «*1-*bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «1-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 1-*bis*»;

*alla lettera* d)*, numero 5), capoverso* «*3-*bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «3-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 3-*bis*»;

*alla lettera* e)*, numero 3), capoverso* «*3-*bis»*, secondo paragrafo, premettere la seguente numerazione:* «3-*ter*.» *e sostituire le parole:* «di cui al periodo che precede» *con le seguenti:* «di cui al comma 3-*bis*».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1:*

*alla lettera* d)*:*

*al numero 2):*

*al capoverso* «*1-*ter»*, sostituire la numerazione:* «1-*ter*.» *con la seguente:* «1-*quater*.» *e sostituire le parole:* «commi 1 e 1-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

*al capoverso* «*1-*quater»*, sostituire la numerazione:* «1-*quater*.» *con la seguente:* «1-*quinquies*.» *e sostituire le parole:* «commi 1 e 1-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*»;

*al numero 5), capoverso* «*3-*ter»*, sostituire la numerazione:* «3-*ter*.» *con la seguente:* «3-*quater*.» *e sostituire le parole:* «commi 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*al numero 6), sostituire le parole:* «commi 1, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*alla lettera* e)*:*

*al numero 3), capoverso* «*3-*ter»*, sostituire la numerazione:* «3-*ter*.» *con la seguente:* «3-*quater*.» *e sostituire le parole:* «al comma 3-*bis*» *con le seguenti:* «ai commi 3-*bis* e 3-*ter*»;

*al numero 4), sostituire le parole:* «commi 1 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*all'articolo 2, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «*4-*ter»*, sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «commi 1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*all'articolo 3, comma 1, capoverso* «*1.1*»*, sostituire le parole:* «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole:* «1-*bis*, 3 e 3-*bis*» *con le seguenti:* «1-*bis*, 1-*ter*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

*all'articolo 6, comma 1, lettera* c)*:*

*al numero 2), capoverso* b)*:*

*al numero 3-*bis*), sostituire la numerazione:* «3-*bis*)» *con la seguente:* «4)» *e sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, primo periodo, e 3-*bis*, primo periodo» *con le seguenti:* «commi 1-*bis* e 3-*bis*»;

*al numero 3-*ter*), sostituire la numerazione:* «3-*ter*)» *con la seguente:* «5)» *e sostituire le parole:* «commi 1-*bis*, secondo periodo, e 3-*bis*, secondo periodo» *con le seguenti:* «commi 1-*ter* e 3-*ter*»;

*al numero 3-*quater*), sostituire la numerazione:* «3-*quater*)» *con la seguente:* «6)»;

*al numero 3), capoverso* b*-bis*)*:*

*al numero 3), sopprimere le parole:* «primo periodo,»;

*al numero 4), sostituire le parole:* «comma 3-*bis*, secondo periodo» *con le seguenti:* «comma 3-*ter*».

**1.0.1**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

*(Modifiche al decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49)*

          1. Al fine di contrastare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'articolo 11:

          1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito in fine il seguente: «Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente»;

          2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ovvero presso altri luoghi,» sono inserite le seguenti: «in entrambi i casi».

          b) All'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          "1-*bis*. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

          1-*ter*. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà.

          1-*quater*. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1*-bis* e 1*-ter* nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

**1.0.2**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

*(Misure straordinarie per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nella Regione Campania)*

          1. Al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 provvede all'attivazione di misure e procedure straordinarie volte alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, mediante l'individuazione di luoghi di raggruppamento e l'adozione di procedure di affidamento relativo servizio di trasporto, anche avvalendosi dei Centro di Coordinamento RAEE, in coerenza con l'urgenza e la specificità delle prestazioni richieste.

          2. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 derivante da qualsiasi causa, il Commissario è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti.

          3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica monitora l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), all'effettiva destinazione ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati, nonché alla conformità ambientale delle attività svolte.

**1.0.3**

[Germanà](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=1116), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

*(Misure di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili nella ZES unica per il Mezzogiorno)*

          1. Al decreto legge del 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole "e logistiche all'interno della ZES unica" aggiungere le seguenti: "ivi inclusi gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza statale, al fine di contribuire agli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione";

          b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          6-*bis*. "Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale per impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che ricadono all'interno della ZES unica, i termini sono ridotti della metà e si applicano, ove compatibili, le modalità semplificate previste per gli interventi del PNIEC, al fine di accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione del sistema produttivo nazionale".

**1.0.4**

[Stefani](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29185), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis***

*(Modifica della disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)*

          1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

          "*d*-bis*)* ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;".»

Art. 2

**2.1**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-*bis*) All'articolo 452-*quinquies*, comma 1, le parole: «da un terzo a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo».

**2.2**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente*: «2) Il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

**2.3**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

          c) all'articolo 452-*quaterdecies*:

          1) al primo comma le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

          2) al secondo comma le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni»;

          3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

          a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

          1) delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo;

          2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria o urbana, della flora o della fauna;

          b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

**2.4**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851), [Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410)

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

*a)* *all'alinea sostituire le parole: «*è inserito il seguente*» con le seguenti: «*sono inseriti i seguenti*»;*

          b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Se dal fatto di cui al primo comma deriva pericolo di compromissione o deterioramento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata dalla metà a due terzi».

**2.0.1**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-*bis***

*(Formazione dei ruoli d'udienza)*

          1. All'articolo 132-*bis*, primo comma, delle disp.att. del codice penale, dopo la lettera f-*ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: «f-*quater*) ai processi relativi ai delitti di cui al Titolo VI*-bis*, del libro secondo del codice penale nonché del titolo VI, capo I del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152».

Art. 3

**3.1**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 266, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-*sexies*) delitti previsti dagli articoli 255-*ter*, 256, commi 1-*bis*, 3 primo periodo, 256-*bis*, e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

**3.0.1**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis***

*(Estensione gratuito patrocinio)*

          1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al fine di tutelare il proprio diritto, quando vi sia la necessità di perseguire le finalità statutarie legate alla salubrità ambientale, nonché a protezione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 4

**4.0.1**

[Lisei](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36435), [Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-*bis***

*(Misure a favore dei soggetti privati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 18 settembre 2023 sui medesimi territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali individuati dall'art. 20-bis)*

          1. In considerazione della sovrapposizione territoriale degli eventi calamitosi occorsi, a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 3 novembre 2023, lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, verificatisi sui territori della Regione Emilia-Romagna interessati anche dagli eventi alluvionali individuati dall'articolo 20*-bis* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si applicano le misure per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo disciplinate dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto già disposto nell'ambito della gestione emergenziale di protezione civile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1042 del 27 novembre 2023.

          2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 entro il limite massimo di 45 milioni di euro. Il Commissario di cui al primo periodo e il Commissario straordinario di cui all'art. 20*-ter* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, comma 1 definiscono d'intesa le procedure per la gestione dei casi di eventuale compresenza di danni derivanti sia dagli eventi sismici che dagli eventi alluvionali sui medesimi edifici. Il predetto Commissario straordinario di cui al primo periodo provvede all'adozione dei provvedimenti necessari per assolvere alle finalità di cui al comma 1 in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, previa intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che assume le funzioni di Vice-Commissario limitatamente alle attività previste dalle lettere d), e) ed e*-bis*) del comma 5 del medesimo articolo 2.  In relazione agli eventi sismici di cui al comma 1, le funzioni dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono assicurate dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario di cui al primo periodo e il Presidente della Regione medesima. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse disponibili allo scopo sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al primo periodo.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per la concessione di contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli edifici ad uso economico e produttivo di cui al comma 1, nella misura massima di euro 45 milioni, che costituisce, a tal fine, specifico limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20*-sexies* e 20*-septies* del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. A tal fine Commissario straordinario che li gestisce, è autorizzato, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali, a versare la predetta somma sulla contabilità speciale istituita a favore del Commissario di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.»

Art. 5

**5.1**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 6

**6.1**

[Rastrelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36442), [Berrino](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36384)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

          a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

          b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

**6.2**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

          a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

          b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

**6.3**

[Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

          a) *alla lettera a), numero 4), capoverso «e)» sostituire la parola:* «milleduecento» *con la seguente*: «mille»;

          b) *alla lettera c), numero 2), capoverso «3*-ter*)» sostituire la parola*: «milleduecento» *con la seguente:* «mille».

Art. 9

**9.1**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Al comma 1, sostiuire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027»*.*

*Conseguentemente,  sostituire il comma 2 con il seguente:* «Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026 e per l'anno 2027, si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona mento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 35 milioni per il 2025, 100 milioni per anni 2026 e 2027 si provvede mediante la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273*-ter* della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

**9.2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2025» *con le* *seguenti*: «30 milioni per l'anno 2025»*.*

*Conseguentemente, sostiruire il comma 2 con il seguente:*«"Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2025 si provvede, quanto a 15 milioni per il 2025 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserve speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona¬ mento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1. Quanto a 15 milioni per il 2025 attraverso la corrisponde riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014».

**9.3**

[Nave](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36410), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Apportare le seguenti modificazioni*:

*a) al comma 1, sostituire le parole:* «15 milioni di euro per l'anno 2025», *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2025.»;

*b) al comma 2, sostituire le parole:* «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025», *con le seguenti:* «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025.».

**9.4**

[Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Bazoli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29273), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270), [Fina](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30294), [Mirabelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29138), [Rossomando](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25411), [Verini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25377)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* "1*-bis*. Il Commissario unico di cui al comma 1 presenta, con cadenza semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione sugli interventi realizzati, sulle attività svolte e sulle eventuali criticità rilevate. La prima relazione, che deve riguardare altresì gli interventi già realizzati e le attività già svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, deve essere presentata alle Commissioni parlamentari entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

**9.5**

[Verini](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25377), [Irto](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36401), [Bazoli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29273), [Basso](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29270), [Fina](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=30294), [Mirabelli](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=29138), [Rossomando](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=25411)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «15 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro».

**9.6**

[Cantalamessa](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32862), [Potenti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=33022)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

        «  2-*bis*. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sanitaria nelle aree di cui al presente articolo, integrandole con le attività di ripristino ambientale e di bonifica, per garantire una tutela effettiva e continuativa della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

          2-*ter*. Le risorse di cui al comma 2-*bis* sono destinate, in via prioritaria, all'attuazione degli interventi indicati nella IV Relazione predisposta dal Commissario di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del citato decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, riguardanti in particolare:

*a)* il rafforzamento dei programmi di *screening* e monitoraggio;

*b)* l'implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche;

*c)* il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche;

*d)* il potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione.

          2-*quater.* Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché per la tutela della salute della popolazione ivi residente.»

**9.7**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

      «   2*-bis*. Al fine di rafforzare i programmi di screening, l'implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per le patologie oncologiche, il sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche e il potenziamento dei sistemi di sorveglianza della popolazione è autorizzata la spesa di 48 milioni per il 2025. Il Ministero della Salute entro 30 giorni dall'approvazione del presente disegno di legge emana con proprio decreto le modalità attuative della presente disposizione.

2-*ter.* Agli oneri di cui al comma 2*-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014.»

**9.8**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

          «2*-bis*. Al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare il rafforzamento dei programmi di screening e monitoraggio sulla situazione epidemiologico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025."

            2-*ter*.  Agli oneri di cui al comma 2*-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014.»

**9.9**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

          «2*-bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni per il 2025 al fine di consentire al Commissario unico di cui al comma 1 di realizzare le seguenti azioni di prevenzione:

          a) attuazione di un piano di controllo continuo attraverso il campionamento su matrici ambientali e coorti di popolazione;

          b) attivazione dei bio-monitoraggi per individuare le aree a maggiore rischio di incidenza sanitaria;

          c) istituzione di un gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Campania per l'analisi congiunta dei dati e la proposizione degli indirizzi di intervento.

          Il Commissario unico di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano dettagliato di attuazione delle azioni di prevenzione. La relazione è pubblicata in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Commissario."

            2-*ter .*Agli oneri di cui al comma 2*-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'1, comma 200 della legge 190/2014.»

**9.0.1**

[Lorefice](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32655), [Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis***

*(Misure urgenti per la messa in sicurezza e la bonifica dei Siti di interesse nazionale (Sin) in Sicilia)*

          1. Al fine di realizzare gli interventi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti di interesse nazionale presenti nella regione Sicilia si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

**9.0.5**

[Lorefice](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32655), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-*bis***

*(Misure in materia di bonifiche)*

          1. Al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**9.0.2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis***

*(Indagine epidemiologica)*

          Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          «e*-bis*) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;»

**9.0.3**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**Articolo 9 - bis**

*(Indagine epidemiologica sugli animali)*

          Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          «e*-bis*) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».

**9.0.4**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**Art. 9*-bis***

*(Rete di videosorveglianza)*

          Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25, dopo la lettera e), aggiungere la seguente*:*

          «e*-bis*) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;»

Art. 11

**11.0.1**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Fondo nazionale sicurezza urbana)*

          1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.

          2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.

          3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

          5.Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

**11.0.2**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 11-*bis*.**

*(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)*

          1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

          2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.".

**11.0.3**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

*(Disposizioni per l'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco)*

          1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, da destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.».

**11.0.4**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)*

          1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9*-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° novembre 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

          2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

**11.0.5**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)*

          1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

**11.0.6**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

**«Art. 11-*bis*.**

*(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)*

          1. Al fine di sopportare il nuovo carico di lavoro dei tribunali, come effetto delle modifiche disposte dal presente decreto, a decorrere dal 1° novembre 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

          2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035.".

          Allegato 1  
*(articolo 67*-bis*, comma 1)*

          «Tabella B  
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

|  |  |
| --- | --- |
| RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
| A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
| B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
| C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |  |
| Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
| Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione | 1 |
| Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
| D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
| E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
| F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
| G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
| H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
| I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 314 |
| L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati | 10.221 |
| M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 200 |
| N. Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
| TOTALE | 11.353 |

**11.0.7**

[Lopreiato](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36404), [Bilotti](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32851)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis***

*(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)*

          1. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente, la salute e le produzioni agroalimentari, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle prescrizioni poste a presidio dell'ambiente, nonché potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell'ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

          a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;

          b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall'ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

          2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all'articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell'interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

          a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell'anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall'Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;

          b) la suddivisione dell'impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.

          3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.

          4. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.

          5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3*-septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243*-bis*, 243*-ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.".

**11.0.8**

[Zanettin](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=17811), [Silvestro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36445)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-*bis*.**

          1. Ai fini dell'ammissione al doppio incentivo di cui all'articolo 5, comma 5 del D.M. 2 marzo 2018, le sanse e le sanse umide possono essere impiegate per la produzione di biocarburante avanzato ai sensi dell'articolo 31*-bis* del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa verifica, da parte dell'operatore, che l'uso della sansa per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano plausibilmente possibili usi non energetici e, comunque, qualora provenga da impianti di produzione che distino più di 70 km dal più vicino sansificio.»

**G/1625/1/2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

          com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

          la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

          entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

     Considerato che:

          dall'ultima Relazione del Commissario emerge che siano stati censiti 81 siti di competenza pubblica sui quali effettuare interventi di messa in sicurezza o bonifica per una spesa presunta di euro 2.527.125.000 fino al 2035;

          il numero totale dei siti che vede il soggetto pubblico (perché proprietario o in sostituzione di un privato inadempiente) è pari a 134. Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda i lavori e interventi su n. 14 siti in parte finanziati, la bonifica o messa in sicurezza di 91 ettari di terreni agricoli interdetti, caratterizzazione ambientale e lavori sulle Aree Vaste Lo Uttaro, Giugliano e Regi Lagni, la caratterizzazione e lavori di 5 siti nell'ex SIN di Pianura e in 14 Siti Orfani individuati da Decreto Ministeriale, nonché interventi mirati nel territorio del Comune di Caivano e nel territorio di Castel Volturno (aree Laghetti). Il fabbisogno finanziario valutato è pari a 342.798.878 euro.

     Tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo:

          a prendere lo stanziamento nei prossimi provvedimenti utili, delle risorse necessarie per bonificare   tutti i siti di competenza pubblica.

**G/1625/2/2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

          com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

          la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

          entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

     Considerato che:

          dall'ultima Relazione del Commissario emerge un contesto di gravità ambientale e sanitaria per la popolazione residente nell'area contaminata che interessa in particolare i comuni di Castel Volturno, Caserta, Villa Literno, Caivano e Acerra (per quanto riguarda i terreni interdetti alle coltivazioni per presenza di rifiuti interrati) e i comuni di Napoli, Pozzuoli, Ercolano (per quanto riguarda discariche e siti contaminati) oltre alle cinque porzioni di territorio c.d. aree vaste (che spesso includono entrambe le criticità). In questa area, agli interramenti di rifiuti speciali iniziati negli anni '70 e continuati negli anni '80 e '90 ad opera di un sistema criminale di tipo camorristico che ha gestito illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'intero territorio nazionale, si sono cumulati oggi le migliaia di tonnellate di rifiuti speciali e di rifiuti urbani (RSU), che parte di operatori economici e cittadini riversano in modo illegale nelle strade, sotto i ponti, sotto i viadotti, nei canali, nei Regi Lagni, nelle strade rurali e interpoderali in dispregio di ogni basilare senso civico e responsabilità per i danni che arrecano in termini di salute, di inquinamenti e di danni inflitti ai propri concittadini;

          sono circa 90 gli ettari interdetti di terreni agricoli ma su altri 500 ettari è necessario svolgere e continuare le verifiche per le classi di rischio più elevate (R5, R4, R3, R2a) con una previsione di risorse necessarie pari a euro 76.741.800. Per mettere in atto azioni che traguardino un orizzonte temporale immediato è stato predisposto uno specifico piano di azioni operativo e finanziario che traguarda la caratterizzazione di 91 ettari di terreni agricoli interdetti e la progettazione degli eventuali interventi, nonché l'esecuzione del Piano di Indagine per n. 549 ettari per la classificazione ai fini agricoli aree prioritarie. Il fabbisogno finanziario valutato nel triennio è pari a 13.389.500 euro;

     Si impegna il Governo:

          a prevedere lo stanziamento nel prossimo provvedimento utile, delle risorse necessarie per bonificare tutti i terreni agricoli.

**G/1625/3/2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

          com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

          la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

          entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

     Considerato che:

          la III Relazione del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche e dei siti contaminati presenti sul territorio nazionale datata luglio 2025 sulla ricognizione degli interventi da effettuare e delle risorse necessarie nelle aree contaminate delle province di Napoli e Caserta, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Decreto Legge n. 25 del 14 marzo 2025 rileva che le risorse necessarie per il 2025 per poter dar corso agli interventi programmati, ammontano a 30 milioni di euro;

          in particolare, a pagina 26 si legge quanto segue: "Sul piano della definizione delle priorità, dell'individuazione delle risorse economiche e della programmazione degli interventi, il Commissario Unico ha condiviso con le Autorità di riferimento il seguente prospetto: intervento "Risorse disponibili da finanziare", rimozione 33.000 tonnellate di rifiuti presenti su strada e aree pubbliche abbandonati in superficie, ? 30.000.000";

          l'urgenza di questi interventi risponde a due esigenze prioritarie: evitare quanto possibile l'incendio dei rifiuti abbandonati, con il conseguente fenomeno di inquinamento dell'aria e di esposizione delle persone ai veleni emessi dai roghi; la ricostruzione tra le popolazioni locali dell'indispensabile clima di fiducia nei confronti delle istituzioni, purtroppo compromesso da lunghi anni di sottovalutazione dei problemi e di inerzia;

          quanto stanziato dall'articolo 9 del presente disegno di legge in conversione è quindi del tutto insufficiente a completare questo importante intervento;

     Si impegna il Governo:

          a stanziare nel prossimo provvedimento utile le risorse necessarie ad integrare quelle già previste, stabilendole almeno in ulteriori 15 milioni per il 2025 sino a raggiungere i 30 milioni di euro indicati dal Commissario;

          a valutare di prevedere investimenti a lungo termine quanto meno triennali, finalizzati a coprire le spese necessarie per realizzare compiutamente tutte le bonifiche, non più procrastinabili.

**G/1625/4/2**

[Cucchi](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36390), [De Cristofaro](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22918), [Magni](https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36437)

Il Senato,

          in sede di esame dell'Atto Senato 1625 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»;

     premesso che:

          il disegno di legge di conversione apporta modifiche complessivamente condivisibili al testo Unico ambientale sui reati nella gestione dei rifiuti e introduce modifiche in materia di reati ambientali; tuttavia destina risorse che si ritengono insufficienti per una vera risoluzione delle problematiche che da anni attanagliano la Terra dei Fuochi: per il 2025 appena 15 milioni di euro, destinate ad avviare gli interventi programmati da effettuarsi sotto la gestione commissariale;

          com'è noto la Terra dei Fuochi è una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - che coinvolge oltre 90 comuni per un totale di oltre 2 milioni di abitanti. La situazione di inquinamento ambientale che non ha eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità;

          la Corte europea dei diritti umani, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il "diritto alla vita" di chi vive nella "Terra dei fuochi", tra le province di Napoli e Caserta, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi. La Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) afferma alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, lo Stato italiano doveva prevenire l'insorgere di malattie di fronte a un "imminente rischio per la vita sufficientemente grave, reale e accertabile", secondo il principio di precauzione. Inoltre, l'eccessiva frammentazione delle competenze ha impedito "una risposta sistematica, coordinata e globale", comportando "progressi lenti nella valutazione dell'impatto dell'inquinamento quando la rapidità era invece necessaria". Lo Stato "non ha intrapreso le necessarie azioni penali per contrastare lo smaltimento abusivo nella Terra dei fuochi" ma non solo: "data l'entità, complessità e la gravità della situazione, era necessaria una strategia di comunicazione completa e accessibile, al fine di informare il pubblico sui rischi potenziali ed effettivi per la salute e sulle azioni intraprese per evitarli";

          entro due anni lo stato italiano dovrà adottare una strategia globale, che dia davvero corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia gli smaltimenti illegali, che proseguono (da giugno e ottobre 2024 ci sono stati 495 roghi, -9% rispetto allo stesso periodo del 2023, a una media di 3 roghi al giorno) superando la frammentazione delle competenze, istituire un'autorità indipendente che garantisca il monitoraggio di quanto accade e realizzare un'unica piattaforma informativa pubblica che raccolga tutte le informazioni rilevanti. Se non vengono realizzate queste iniziative, la Corte affronterà nel merito le richieste di risarcimento del danno, per ora sospese.

     Considerato che:

          l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;

          è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari utili per preservare la salute degli animali e conseguentemente anche quella umana,

     impegna il Governo:

          in sede di attuazione del provvedimento in esame, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare celermente alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza gli interventi di bonifica individuati dalla gestione commissariale;

          a predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.